



COMUNE DI PERUGIA

U.O. GESTIONE ENTRATE

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2122 DEL 14/03/2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI APPLICAZIONE INTEGRALE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229 BIS, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L'UFFICIO RIFERISCE E PROPONE

PREMESSO

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229-quater dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222, come modificato dall'art. 3-bis del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, così dispone: “*Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali*”;

Firmato digitalmente da
Baldoni Stefano Dirigente

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

VISTO

- il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno noti-*

Firmato digitalmente da
Baldoni Stefano Dirigente

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



zia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;

- il comma 229 bis, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, L. 24 febbraio 2023, n. 14 che modifica la disciplina della misura di stralcio ai fini dell'efficacia della delibera, il termine di adozione della misura ed amplia le facoltà dei medesimi enti statuyendo *“Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.”;*

PRECISATO che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi da 222 a 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non anche i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b,) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

TENUTO CONTO che, entro la data del 31 gennaio 2023, il presente Comune non ha adottato il provvedimento di cui al comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo pertanto l'ap-

Firmato digitalmente da
Baldoni Stefano Dirigente

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



plicazione della cancellazione dei debiti sopra richiamati, secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 227 e 228, della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

CONSIDERATO che

- dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Perugia presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale, per un ammontare complessivo di € 10.338.496,97;
- l'ente, al fine di agevolare i contribuenti gravati da debiti di modesta entità risalenti nel tempo, anche in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, nonché di consentire l'eliminazione di partite la cui riscossione, trascorsi nella migliore delle ipotesi almeno 7 anni, appare piuttosto difficile e onerosa, intendere dare applicazione integrale alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione;
- la suddetta misura determina la cancellazione di residui attivi dal bilancio dell'Ente, residui tuttavia vetusti che trovano copertura nel fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione e che, in ogni caso, eventuali effetti negativi sul risultato di amministrazione che dovessero risultare all'esito della procedura, possono essere mitigati dalla facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, in base al quale l'eventuale disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti, secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 14/07/2021;

RITENUTO per quanto sopra di avvalersi della facoltà introdotta dal comma 229-bis dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e di dare integrale applicazione alle disposizioni del comma 222 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;



- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

TENUTO CONTO che la facoltà di estensione della cancellazione dei ruoli di cui ai commi 222 e seguenti deve essere esercitata con apposito provvedimento entro il 31 marzo 2023, a mente dell'art. 1, comma 229-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e che il provvedimento diventa efficace con la sua pubblicazione, sempre entro il 31 marzo 2023, nel sito istituzionale del Comune, in deroga alla previsione dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

RILEVATO inoltre che lo stesso deve comunicato:

- all'Agente della riscossione entro il 31 marzo 2023, utilizzando lo specifico modello dallo stesso predisposto;
- al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici;

RICHIAMATO inoltre l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in base al quale l'Organo di revisione economico-finanziaria rilascia pareri in materia di regolamenti relativi ai tributi comunali;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad interim dell'U.O. Gestione Entrate Dr. Stefano Baldoni ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse Dr. Mirco Rosi Bonci, ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di acquisire sulla presente proposta di deliberazione il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria e quello della Commissione Consiliare competente per materia;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE



- 1 di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2 di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229-bis dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 ed in conseguenza di dare integrale applicazione alle disposizioni di cui al comma 222 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- 3 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore;
- 4 di trasmettere il presente provvedimento all'agente della riscossione con le modalità individuate dal medesimo ai sensi del citato comma 229 bis, entro il 31 marzo 2023;
- 5 di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.
- 6 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 bis dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Si propone di assegnare alla Commissione:

Firmato digitalmente da
Baldoni Stefano Dirigente

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

